



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ad indirizzo musicale  
"MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI"  
Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI) - Tel. 0587/52680  
email: piic837006@istruzione.it pec: piic837006@pec.istruzione.it  
sito web: www.icgandhipontedera.edu.it



# ***Ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione***

# **Ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione**

Nell'ottica della massima trasparenza sul piano valutativo, il Collegio dei docenti esplicita i criteri generali di ammissione e non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L. 62/17 le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 249/1998.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (classe seconda e terza) e agli esami di Stato in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Da ciò consegue che **gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline** da riportare nel documento di valutazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.L. 62/17 **nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.**

Per l'ammissione o la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato, il Consiglio di classe tiene conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza (in termini di autonomia, metodo di studio, grado di apprendimento conseguito)
- b) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o sostegno organizzate dall'Istituzione Scolastica in orario curricolare ed extracurricolare
- c) della possibilità per l'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo

Verificato che il Consiglio di classe:

- ha attuato tutte le possibili strategie per consentire all'alunna/o il miglioramento del suo livello di apprendimento
- ha predisposto gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e/o sostegno dell'alunna/o
- ha adottato tutte le forme di comunicazione scuola-famiglia previste dal Regolamento di Istituto e pubblicate nel PTOF

la non ammissione può essere deliberata dal Consiglio di classe se l'alunna/o:

- a) non possiede gli strumenti minimi per affrontare la classe successiva
- b) è in grado di utilizzare proficuamente l'occasione di una permanenza più lunga nella stessa classe
- c) non ha acquisito consapevolezza alcuna del proprio livello di impegno e partecipazione al dialogo educativo e all'attività didattica

Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di Religione Cattolica o di Attività Alternative, per i/le soli/e alunni/e che si avvalgono di tali insegnamenti diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La **non ammissione** alla classe successiva o all'esame di Stato è **deliberata dal Consiglio di classe in modo automatico** in uno dei seguenti casi:

- a) quando l'alunna/o **ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge** (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), **ferme restando le deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati deliberate dal Collegio docenti e il Consiglio di classe non abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno**
- b) quando all'alunna/o, in base a quanto previsto dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti*, è **stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale** (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del D.P.R. n. 249/1998)

**Ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo**

**Requisito di ammissione** all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (anche per i candidati privatisti) è la **partecipazione** dello studente **alle prove nazionali** sugli apprendimenti predisposte dall'**INVALSI** entro il mese di aprile (art. 7, c. 4, del D.L. 62/17). Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai/alle soli/e alunni/e ammessi/e all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno/a effettuato, **un voto di ammissione in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.**

**In sede di scrutinio finale la valutazione per ciascuna disciplina tiene conto delle prove scritte, orali e pratiche effettuate nel corso dell'anno scolastico, come anche del percorso triennale svolto dall'alunna/o, del giudizio globale di maturazione/processo di apprendimento e del giudizio di valutazione del comportamento, e si traduce in un voto in decimi.**

Il voto di ammissione all'esame viene dunque determinato tenendo conto della media delle valutazioni del percorso triennale.

Nello specifico, i tre anni di corso concorrono alla determinazione del voto secondo le seguenti differenti misure percentuali:

- 10 % il primo anno di corso
- 20 % il secondo anno di corso
- 70 % il terzo anno di corso

Nel caso di alunni ripetenti si precisa che vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno/degli anni che ha/hanno permesso il passaggio alla classe successiva.

**Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui all'art. 13 del D.M. n. 741/2017.**

Quanto disposto dal D.L. 62/17 è ribadito nel D.M. del 3 ottobre 2017 n.741, che regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, e ulteriormente precisato nella Circolare MIUR del 10 ottobre 2017 n. 1865, che fornisce puntuali indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

## **Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di primo grado**

Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.L. 62/17, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta **la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno/a tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Si precisa che per orario personalizzato si intende il monte ore annuale complessivo di tutte le discipline.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti,  **motivate deroghe** al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati,  **purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal collegio docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Nei casi in cui venga accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il Consiglio di classe non procede alla valutazione dello studente. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame sarà redatto un apposito verbale da parte del consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti.

**Criteri di deroga al limite massimo di assenze ai fini della validazione dell'anno scolastico (D.L. 59/2004; D.P.R. 122/2009; C.M. 4/3/2011; D.L. 62/2017):**

- a) gravi motivi di salute dell'alunna/o, comprovati da certificazione
- b) grave disagio psico-sociale dell'alunna/o individuata/o dal consiglio di classe come alunna/o con Bisogni Educativi Speciali, anche in assenza di diagnosi o certificazione, per la/il quale il consiglio di classe consideri, nell'interesse specifico del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva, tenuto conto dell'età, delle abilità di base, del progresso rispetto alla situazione di partenza, anche al fine di non interrompere il processo di socializzazione e maturazione avviato
- c) partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., preventivamente o comunque tempestivamente documentate
- d) nel caso di studenti e studentesse con cittadinanza non italiana iscritti/e nel corso dell'anno scolastico, il monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al totale del numero di ore previste conteggiabili a partire dal momento dell'iscrizione

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.L. 62/2017, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

### **Precisazioni**

Rientrano nel tempo scuola di ogni studente le assenze dovute a:

- a) ricovero ospedaliero certificato\*;
- b) degenza domiciliare continuativa debitamente certificata\*;
- c) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (L. 516/88 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. 101/89 sulla regolazione dei rapporti fra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/87)
- d) opzioni alternative per studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica;
- e) visite mediche, terapie, cure debitamente certificate;

\*purchè l'alunna/o abbia partecipato ad attività didattiche organizzate dal presidio ospedaliero o ad attività programmate dalla Scuola secondo un piano personalizzato.

Rientrano altresì nel tempo scuola:

- a) entrate posticipate ed uscite anticipate dovute ad assenza dei docenti;
- b) ore e giornate di sciopero dei docenti;
- c) ore non effettuate per assemblee sindacali dei docenti;
- d) interruzione delle attività didattiche per calamità naturali.

Sono conteggiati come giorni di assenza tutti gli altri dovuti a cause non comprese nell'elenco precedente. Sono conteggiate come ore di assenza i ritardi di almeno 1 ora sull'inizio delle attività didattiche o le uscite anticipate dovute a motivi personali.